



CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 4334 Del 12/09/2024
Prot. n° 24/325899 Del 09/08/2024

Ditta Proponente: AMBIENTE 2000 S.R.L.

Oggetto: Valutazioni a seguito del Giudizio n. 4263 del 06/06/2024 ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Comune di Intervento: Roseto degli Abruzzi (TE)

Tipo procedimento: Valutazioni ex art. 29 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) ing. Erika Galeotti (Presidente delegata)

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali -

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque ASSENTE

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara dott. Fabio Pizzica (delegato)

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara dott. Lorenzo Ballone (delegato)

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ing. Eligio Di Marzio (delegato)

Dirigente Servizio Foreste e Parchi - L'Aquila dott.ssa Serena Ciabò (delegata)

Dirigente Servizio Opere Marittime arch. Alessandro Da Ros (delegato)

Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio

Teramo ing. Ettore Eramo (delegato)

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila dott. Luciano Del Sordo (delegato)

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti ASSENTE

Direttore dell'A.R.T.A ing. Simonetta Campana (delegata)

Relazione Istruttoria Titolare istruttoria: ing. Andrea Santarelli
Gruppo Istruttoria: dott. Marco Mastrangelo

Si veda istruttoria allegata

Preso atto della documentazione presentata dalla Ambiente 2000 S.r.l. a seguito di Giudizio n. 4263 del 06/06/2024 ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, acquisita al prot. n. 325899 del 09/08/2024;





IL COMITATO CCR-VIA

Richiamata la normativa che regola il funzionamento del Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A., e in particolare:

- la Legge Regionale del 29 luglio 2010, n. 31 e s.m.i. “Norme regionali contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo del 03 Aprile 2006, n. 152”;
- le DGR 660 del 14/11/2017 Valutazione di Impatto Ambientale - Disposizioni in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA ed al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006 così come introdotto dal Dlgs 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA
- DGR 713/22 L.R. N. 11/1999 - Aggiornamento del documento Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali (approvato con DGR 119/2002 e smi) alla luce delle disposizioni di cui al D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020 e del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, nella L. 108/2021;

Considerato che ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci;

Sentita la relazione istruttoria;

Sentiti in audizione Andrea Di Felice e Antonio Verticelli di cui alla richiesta acquisita al prot. n. 0350831 del 09/09/2024;

Richiamati i Giudizi n. 4263 del 06/06/2024 e n. 4186 del 21/03/2024;

Preso atto che, come dichiarato dal proponente, le difformità riscontrate dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente e la Sicurezza Energetica Nucleo Operativo di Pescara riguardano modifiche progettuali inerenti la mancata installazione di alcuni impianti previsti nel progetto sottoposto a procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, valutato da questo Comitato con Giudizio n. 2474/2015;

Considerato che con Giudizio n. 2474/2015 questo Comitato ha valutato l'impianto nel suo insieme e che la mancata installazione di alcune linee di lavorazione può costituire in linea generale una minore pressione dal punto di vista ambientale;

Considerato che l'art.19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. non definisce un termine di validità per i provvedimenti di esclusione dalla procedura di V.I.A. tale da costituire un vincolo temporale entro cui completare la realizzazione del progetto;

Preso atto che la Ditta ha dichiarato di aver presentato l'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, conclusasi con il Giudizio favorevole n. 4263/2024, anche al fine di ottemperare alle prescrizioni impartite dal NOE di Pescara;





Ritenuto necessario, ai fini di una compiuta valutazione, prendere visione del verbale di accertamento del NOE, e preso atto che la Ditta ha manifestato la disponibilità a depositare lo stesso nel più breve tempo possibile;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO DI RINVIO

assegnando alla Ditta un termine di 10 giorni dalla pubblicazione del presente per il deposito del verbale di accertamento del NOE.

ing. Erika Galeotti (Presidente delegata)

FIRMATO DIGITALMENTE

ing. Eligio Di Marzio (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Fabio Pizzica (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Lorenzo Ballone (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott.ssa Serena Ciabò (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

arch. Alessandro Da Ros (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Ettore Eramo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Simonetta Campana (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per la verbalizzazione

Titolare: ing. Silvia Ronconi

Gruppo: dott.ssa Paola Pasta

FIRMATO ELETTRONICAMENTE





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Valutazioni in merito all'applicazione dell'art. 29 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
Ambiente 2000 Srl - Rinnovo con modifiche sostanziali della Determinazione n. DA21/144 del 30.09.2014 inerente all'impianto di stoccaggio e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi

Oggetto

Titolo dell'intervento:	Rinnovo con modifiche sostanziali della Determinazione n. DA21/144 del 30.09.2014 inerente all'impianto di stoccaggio e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi
Descrizione del progetto:	Rinnovo con modifiche sostanziali della Determinazione n. DA21/144 del 30.09.2014 inerente all'impianto di stoccaggio e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi
Azienda Proponente:	Ambiente 2000 Srl
Procedimento:	Valutazioni in merito all'applicazione dell'art. 29 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

Localizzazione del progetto

Comune:	Roseto degli Abruzzi
Provincia:	Teramo
Altri Comuni interessati:	Nessuno
Dati catastali	Foglio n. 52 particelle 219 e 712

Contenuti istruttoria

La presente istruttoria riassume quanto riportato negli elaborati prodotti e pubblicati al link <https://www.regione.abruzzo.it/content/rinnovo-con-modifiche-sostanziali-della-determinazione-n-da21144-del-30092014-inerente>

Per quanto non espressamente riportato nella presente istruttoria si rimanda agli elaborati tecnici di progetto.

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Anagrafica del progetto
- Premessa
- Riscontro Giudizio CCR-VIA n. 4263 del 06/06/2024.

Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali

Titolare istruttoria:

Ing. Andrea Santarelli

L'Istruttore Tecnico

Dott. Marco Mastrangelo





**Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica
Progetto**

**Valutazioni in merito all'applicazione dell'art. 29 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
Ambiente 2000 Srl - Rinnovo con modifiche sostanziali della Determinazione n.
DA21/144 del 30.09.2014 inerente all'impianto di stoccaggio e recupero rifiuti
pericolosi e non pericolosi**

**SEZIONE I
ANAGRAFICA DEL PROGETTO**

Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Verticelli Lucia
----------------	------------------

Iter amministrativo

Acquisizione in atti domanda	Prot. n. 111950 del 14/03/2024
Oneri istruttori versati	50,00 €
Comunicazione avvio procedimento	Prot. n. 131048 del 26/03/2024
Richiesta integrazioni	Giudizio CCR-VIA n. 4263 del 06/06/2024
Integrazione	Prot. n. 261843 del 25/06/2024
Richiesta integrazioni	Prot. n. 301273 del 22/07/2024
Integrazione	Prot. n. 325899 del 09/08/2024

Precedenti Giudizi del CCR-VIA	n. 2386 del 06/03/2014 e n. 4263 del 06/06/2024
--------------------------------	---

Elenco Elaborati integrativi

Pubblicati sul sito al link https://www.regione.abruzzo.it/content/rinnovo-con-modifiche-sostanziali-della-determinazione-n-da21144-del-30092014-inerente	
Prot. n. 261843 del 25/06/2024	Prot. n. 325899 del 09/08/2024
2024-06-25-0261843-riscontro-g-4263-del-06-06-2024pdf	allegato 1.pdf allegato 2.jpg allegato 3.xlsx riscontro.pdf





SEZIONE II

PREMESSA

La ditta Ambiente 2000 srl, opera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in forza del Provvedimento Autorizzativo n. **DA21/144 del 30.09.2014** e delle successive comunicazioni di variante non sostanziale come di seguito elencate:

- Determina Regione Abruzzo n. DPC026-103 del 01-06-2017 a seguito di comunicazione di variante non sostanziale;
- Comunicazione nulla osta del 03-10-2017 - Protocollo trasmissione n. 0252943/17 a seguito di comunicazione di variante non sostanziale;
- Comunicazione nulla osta prot.n. 103119/20 del 16/04/2020 a seguito di comunicazione di variante non sostanziale.

La ditta è già in possesso del **giudizio n. 2386 del 06/03/2014 (prot. 201400909 del 25/02/2014)** avente per oggetto *“Ampliamento di un impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi”*, favorevole all'esclusione dalla procedura di V.I.A. espresso dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con le seguenti prescrizioni:

“In sede di Conferenza dei Servizi va definita l'attività di monitoraggio acustico e il monitoraggio delle acque sotterranee.”

Il tecnico dichiara che le prescrizioni sono state attuate come da Piano di Monitoraggio del Novembre 2014 volto al controllo dei parametri di legge in relazione alle seguenti matrici ambientali:

1. Inquinamento acustico: monitoraggio acustico biennale mediante fonometro ambientale;
2. Acque sotterranee: campionamento biennale da acque di falda;
3. Scarico acque reflue domestiche ed acque di prima pioggia: campionamento annuale acque di prima pioggia da pozzetto di ispezione.

Il tecnico nell'Allegato 3 della documentazione trasmessa riporta il Piano di Monitoraggio e le evidenze delle ultime attività svolte.

Il tecnico dichiara che Ambiente 2000 Srl, in occasione dell'istanza di rinnovo, richiede il riesame del provvedimento autorizzatorio in essere al fine di **ottemperare alle prescrizioni impartite da parte del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente e la Sicurezza Energetica Nucleo Operativo di Pescara con verbale di contravvenzione del 02.02.2024.**

Sono state accertate le violazioni ambientali di seguito descritte per le quali è stata applicata la procedura estintiva di cui alla parte sesta-bis del Dlgs 152/2006 e s.m.i. per effetto della mancata installazione delle linee di trattamento e costituite da:

- **n. 1 impianto di riduzione volumetrica** marca SHRED-TECH modello ST-25;
- **n.1 impianto di trattamento cavi** marca GUIDETTI modello SINCRO 415;
- **n.1 impianto di disattivazione** marca INTIMUS CRYPTO modello Degausser 9000;
- **n. 1 impianto di trattamento boli ceramici** marca LPV caldaie modello autoclave di sterilizzazione verticale 500 x 1000.

Il proponente richiede, inoltre, di provvedere alla classificazione/attribuzione degli effettivi codici EER prodotti nell'espletamento dell'attività di recupero rifiuti ai soli codici ottenuti dalle lavorazioni effettuate in costanza della reale dotazione impiantistica.

In merito a quanto sopra rilevato il tecnico precisa che:

- l'acquisto dell'impianto di riduzione volumetrica sopra citato era subordinato alla stipula di contratti con il Centro di Coordinamento RAEE per il trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Poiché l'azienda ha acquisito solo un settore parziale di tali contratti, non avendo quindi



*Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali*

Istruttoria Tecnica	Valutazioni in merito all'applicazione dell'art. 29 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
Progetto	Ambiente 2000 Srl - Rinnovo con modifiche sostanziali della Determinazione n. DA21/144 del 30.09.2014 inerente all'impianto di stoccaggio e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi

avuto il supporto economico previsto, non ha ritenuto opportuno effettuare l'investimento per l'acquisto del macchinario;

- relativamente all'impianto di trattamento cavi, già in sede di prima Conferenza dei Servizi, in riferimento ad una richiesta di chiarimenti Prot.207498 del 31/07/2014 in merito alla necessità di captazione delle emissioni prodotte dal macchinario di trattamento dei cavi, la ditta aveva dichiarato di voler sospendere tale procedimento non essendo intenzionata a procedere nell'immediato all'attivazione dell'attività di trattamento cavi, richiedendo pertanto di essere autorizzata solo per l'attività di R13-Messa in riserva e presentando un Layout impianto revisionato (Tav2 Layout impianto rev. 01 del 29.08.2014);
- l'acquisto degli impianti previsti per la lavorazione dei boli endorumenali (impianto di disattivazione marca INTIMUS CRYPTO modello Degausser 9000 e impianto di trattamento boli ceramici marca LPV caldaie modello autoclave di sterilizzazione) non è stato portato avanti dall'azienda in quanto l'attività è rimasta a livello puramente sperimentale. Non essendo stato conseguito un accordo con l'IZTS l'azienda non ha ritenuto opportuno effettuare l'investimento economico per l'acquisto della strumentazione citata.

Il proponente con la presente istanza di Valutazione di Assoggettabilità ha intenzione **di riesaminare i cicli di lavorazione, le attività svolte dall'azienda in funzione delle dotazioni impiantistiche e di richiedere delle varianti a seguito di scelte aziendali volte ad ottimizzare e potenziare il proprio processo produttivo, nonché a soddisfare maggiori richieste di mercato e un più ampio bacino di utenza.**

L'istanza è stata sottoposta al CRR-VIA del giorno 06/06/2024 che ha formulato il Giudizio n. 4263, del quale si riporta di seguito uno stralcio:

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

FAVOREVOLE ALL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A.

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte

La Ditta deve chiarire entro 30 gg dalla pubblicazione del presente giudizio se, sulla base degli accertamenti di cui al verbale di contravvenzione del 02/02/2024 del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente e la Sicurezza Energetica Nucleo Operativo di Pescara, ha operato in difformità a quanto esaminato con giudizio n. 2386/2014 al fine di verificare l'applicabilità dell'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..



SEZIONE III RISCONTRO AL GIUDIZIO CCR-VIA N. 4263 DEL 06/06/2024

A seguito del suddetto Giudizio, il Tecnico ha inviato una prima nota avente ad oggetto "riscontro g 4263 del 06-06-2024" acquisita agli atti al Prot. n. 261843 del 25/06/2024, nella quale fornisce i seguenti chiarimenti:

"Ambiente 2000 Srl nel riscontrare le richieste di chiarimenti di cui al Giudizio n. 4263 del 06/06/2024, precisa quanto segue:

- già il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente e la Sicurezza Energetica - Nucleo Operativo di Pescara con il Verbale di contravvenzione del 02.02.2024, ha riscontrato che: "... dalle violazioni non sembra derivare un danno o un pericolo concreto ed attuale alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette ...";
- l'articolo 29, comma 2 del D.lgs. 152/2006, si riferisce in particolare a: "... adempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA";
- nel richiamare le condizioni ambientali di cui all'art. 28 del D.lgs. 152/2006 di cui al Giudizio n. 2386 del 06/03/20214, le stesse riguardavano le attività di monitoraggio acustico e delle acque sotterranee come da Piano di Monitoraggio del novembre 2014 finalizzato al controllo dei parametri di legge delle seguenti matrici ambientali:
 1. Inquinamento acustico: monitoraggio acustico biennale mediante fonometro ambientale.
 2. Acque sotterranee: campionamento biennale da acque di falda.
 3. Scarico acque reflue domestiche ed acque di prima pioggia: campionamento annuale acque di prima pioggia da pozzetto di ispezione.
- in merito ai suddetti punti 1, 2 e 3, Ambiente 2000 Srl dichiara di aver regolarmente ottemperato dal 2014 ad oggi a tutte le condizioni dettate dal Piano di Monitoraggio (come anche evidenziato nell'Allegato 3 allo Studio Preliminare Ambientale del marzo 2024);

Infine, con la presente nota si vuole altresì precisare che le violazioni riscontrate sono riferite alla "mancata installazione di linee di trattamento" e non a "installazione di linee di trattamento differenti da quelle autorizzate o in aggiunta a quelle autorizzate" che avrebbero potuto, altrimenti, determinare aggiuntivi impianti ambientali non valutati nella originaria valutazione di assoggettabilità a VIA del 2014.

Pertanto, in riferimento a quanto sopra illustrato, l'Azienda dichiara di non aver arrecato alcun danno ambientale, in quanto sono state realizzate linee impiantistiche in numero inferiore rispetto a quanto previsto dalla **Determinazione Dirigenziale n. DA21/144 del 30.09.2014** e, conseguentemente, ritiene di non aver operato in violazione alle condizioni ambientali di cui all'articolo 28 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i."

Il Servizio Valutazioni Ambientali con nota prot. 301273 del 22/07/2024, ha riscontrato la relazione della ditta, richiedendo ulteriore documentazione esplicativa.

Il Tecnico nel documento "riscontro", acquisito agli atti al Prot. n. 261843 del 25/06/2024, fornisce i seguenti ulteriori chiarimenti:

"1. Si trasmette (**Allegato 1**), il layout dell'impianto nella configurazione di esercizio attuale. A tal riguardo si specifica che tale layout è diverso da quello inviato a seguito di procedura di rinnovo con modifica sostanziale, dove è invece presente l'impianto per il trattamento dei metalli già acquistato dalla scrivente e posizionato ma non ancora in servizio in attesa del provvedimento autorizzativo da parte della Regione Abruzzo.

2. Le aree adibite all'installazione degli impianti, per i quali è stata contestata dal NOE la mancata installazione, risultano attualmente vuote, ad esclusione dell'area all'interno del capannone B nella quale è stato installato l'impianto di triturazione del ferro che non è in funzione, in attesa di acquisire



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Valutazioni in merito all'applicazione dell'art. 29 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
Ambiente 2000 Srl - Rinnovo con modifiche sostanziali della Determinazione n. DA21/144 del 30.09.2014 inerente all'impianto di stoccaggio e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi

l'autorizzazione regionale con modifica sostanziale. A tal riguardo si trasmette foto dello stato dei luoghi (Allegato 2).

3. L'esercizio dell'impianto nella configurazione che è stata contestata dal NOE, non ha comportato attività diverse e/o aggiuntive rispetto a quelle valutate con il giudizio n. 2386 del 06/03/2014.

4. Si trasmettono (Allegato 3) le quantità e le tipologie dei rifiuti trattati nella configurazione impiantistica contestata dal NOE.

Si riportano di seguito gli allegati 1 e 2 inviati dal Proponente:



Allegato 1





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Valutazioni in merito all'applicazione dell'art. 29 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
Ambiente 2000 Srl - Rinnovo con modifiche sostanziali della Determinazione n.
DA21/144 del 30.09.2014 inerente all'impianto di stoccaggio e recupero rifiuti
pericolosi e non pericolosi



Allegato 2

Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali

Titolare istruttoria:

Ing. Andrea Santarelli

L'Istruttore Tecnico

Dott. Marco Mastrangelo

